

## **Procura delle Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE**

### **ATTO DI DENUNCIA QUERELA**

Noi sottoscritti Dr. Giuliano MIGNINI, nato a Perugia il 13/4/50 e domiciliato presso la Procura Generale della Repubblica di Perugia, Piazza Matteotti n. 22, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, Sostituto Commissario Monica NAPOLEONI, nata a Roma l'1.11.1963, dom.ta presso la Questura, Via del Tabacchificio n. 21 e Ass. Capo Lorena ZUGARINI, nata a Perugia l'8.11.1963, dom.ta presso la stessa Questura, intendono esporre a codesto Ill.mo Ufficio, quanto segue, facendo presente che, per comodità di esposizione, la narrazione dei fatti verrà riportata in terza persona:

Come sostituto procuratore della Repubblica, all'epoca, il Dr. Giuliano MIGNINI, è stato il titolare del procedimento n. 9066/07/21 RGNR relativo all'omicidio in danno della giovane studentessa britannica Meredith Kercher, alla calunnia in danno di Patrick Diya Lumumba e ad altri reati connessi all'omicidio. In pratica, sino all'avviso ex art. 415 bis c.p.p., il Dr. MIGNINI è stato il magistrato che, da solo, ha svolto sin dall'inizio, le indagini sui gravi reati verificatisi nella notte tra il primo e il 2 novembre 2007.

Poi lo stesso è stato affiancato per l'udienza preliminare, l'attività integrativa d'indagine e il processo di primo grado,

dalla collega Manuela Comodi, anch'essa appartenente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Quest'ultima ed il Dr. MIGNINI sono stati infine applicati, per tale processo, alla Procura Generale di Perugia dove hanno rappresentato l'ufficio del pubblico ministero assieme al Dr. Giancarlo Costagliola, sostituto procuratore generale.

La D.ssa Monica NAPOLEONI era, all'epoca, appartenente alla Squadra Mobile della Questura di Perugia e direttore della Sezione omicidi e l'Ass. Capo Lorena ZUGARINI era componente della stessa Squadra Mobile e ha collaborato strettamente con la D.ssa Napoleoni nelle indagini relative all'omicidio Kercher.

#### PREMESSA

Lo scorso 16 maggio 2015, i sottoscritti hanno letto l'articolo intitolato "Giustizia in Umbria: verità e apparenze", a firma di Alberto Laganà, che ha intervistato uno dei difensori del processo e solo lui, l'avv. Luca Maori, del Foro di Perugia. L'articolo, apparso sul n. 3 del 2015 della rivista settimanale "Settegiorni Umbria. Attualità, Società, Economia, Politica, Cronache e Appuntamenti", a p. 6 e segg., è gravemente diffamatorio di tutti i magistrati, i Consulenti del Pubblico Ministero, gli ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria, che si sono occupati del caso, ma soprattutto del Dr. MIGNINI, come si dimostrerà nel prosieguo (vds. All. n. 1). Ed è diffamatorio non solo in relazione alle espressioni dell'Avv. Luca Maori, difensore del Sollecito, ma anche dell'articolista e, ovviamente, tutto ciò fa scattare la particolare responsabilità del Direttore responsabile Bruno Brunori, per il reato di cui all'art. 57 c.p.

Ma, prima di affrontare la questione, appare indispensabile puntualizzare delle circostanze, in fatto e in diritto, lasciate in ombra nell'intervista e che rendono ancora più gravi, francamente incomprensibili e del tutto prive di giustificazione sulla base della complessa vicenda processuale, le espressioni diffamatorie contenute nell'articolo e le gravissime e intollerabili accuse lanciate con tanta superficialità contro gli inquirenti e i 34 magistrati che hanno sostenuto l'ipotesi accusatoria contro gli 11 che l'hanno messa in dubbio.

Questa puntualizzazione è indispensabile per cogliere appieno la gravità del fatto reato che si descriverà più avanti e la consapevole volontà degli autori del fatto di distorcere la reale portata dei fatti al fine di diffamare magistrati, appartenenti alla Polizia e in particolare alla Squadra Mobile di Perugia e alla Polizia Scientifica, sia locale che nazionale e i Consulenti del Pubblico Ministero che hanno fatto soltanto il loro dovere istituzionale.

Primo punto: i due imputati Knox e Sollecito sono stati arrestati la mattina del 6 novembre 2007, in forza di decreto di fermo emesso dal Dr. MIGNINI, in qualità di PM procedente, decreto prontamente convalidato dal GIP D.ssa Claudia Matteini che ha emesso la richiesta ordinanza custodiale carceraria. I ricorsi degli indagati contro quest'ultima, emessa dal GIP su richiesta dello stesso dr. MIGNINI, sono stati poi puntualmente respinti dal Tribunale per il Riesame di Perugia e dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione. Di conseguenza *i due sono rimasti in stato di carcerazione preventiva fino alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello*

*presieduta dal Dr. Pratillo Hellmann, cioè per quasi quattro anni e non sono state mai avanzate dai difensori richieste di revoca o sostituzione delle misure in danno degli imputati Knox e Sollecito che sono stati liberati solo dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, alla fine del processo d'appello..*

Secondo punto: la Corte d'Assise di primo grado, presieduta dal Dr. Giancarlo Massei, con giudice a latere la D.ssa Beatrice Cristiani, al termine di una lunghissima e approfondita istruttoria dibattimentale, ha condannato Sollecito e la Knox per l'omicidio e i reati connessi e la Knox anche per la calunnia in danno di Patrick Diya Lumumba.

In sede d'appello, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia, inspiegabilmente composta dal Presidente della Sezione Previdenziale e da un consigliere addetto alla Sezione civile, senza che a presiedere il collegio fosse il presidente della sezione penale, Dr. Sergio Matteini Chiari e fosse comunque presente un magistrato della sezione penale competente, ha assolto i due ma ha confermato la condanna della Knox per calunnia, quantificando la pena in ben tre anni di reclusione. Nel corso del processo sono stati nominati due periti che, tra l'altro, avevano redatto la perizia ignorando i documenti comprovanti l'esito negativo dei controlli sulla pretesa contaminazione del coltello e del gancetto, prodotti invece dalla Procura. Ciò avrebbe dovuto travolgere la perizia stessa ma la Corte, presieduta da Helmann Pratillo, con consigliere relatore Dr. Massimo Zanetti, ha ignorato il grave errore commesso dai periti, errore che è stato duramente censurato dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, nella sentenza emessa il 26.03.2013 n. 26455/13 (vds. p. 69 della sentenza),

depositata il 18.06.2013, Pres. Dr. Severo Chieffi, rel. ed est. D.ssa Piera Maria Severina Caprioglio (vds. all. n. 2).

Terzo punto: quest'ultima sentenza ha accolto pressoché tutti i motivi di ricorso presentati dalla Procura Generale ed ha annullato integralmente e *definitivamente* la sentenza di assoluzione, con rinvio (sussistendone evidentemente gli estremi) alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze che, a sua volta, ha integralmente confermato la condanna della Corte d'Assise di Perugia.

Quarto punto: la sentenza del giudice di rinvio avrebbe potuto essere impugnata solo per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione o per inosservanza delle questioni di diritto già decise, secondo il chiarissimo disposto dell'art. 628, secondo comma c.p.p. Da ciò deriva che la Quinta Sezione della Suprema Corte, chiamata a decidere in merito ai ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza del giudice di rinvio, avrebbe dovuto considerare inammissibili i ricorsi presentati in violazione del secondo comma dell'art. 628 c.p.p. e, in ogni caso, avrebbe dovuto adeguarsi rigorosamente ai punti già decisi dalla Prima Sezione e a tutte le questioni di diritto dalla stessa decise, fermo restando l'ulteriore limite costituito dalla cognizione di sola legittimità, per i vizi di cui all'art. 606 c.p.p. e limitatamente ai motivi proposti dai ricorrenti (art. 609 c.p.p.).

Quinto punto: la Corte di Cassazione non può, quindi, mai adottare decisioni di merito ed emettere sentenze di assoluzione, tanto meno a norma dell'art. 530, secondo comma c.p.p.

Sesto Punto: due sezioni della stessa Corte di Cassazione, la Prima (quella competente per i procedimenti in materia di omicidio, quella la cui decisione di annullamento è definitiva e che ha individuato e deciso le questioni di diritto in maniera definitiva e irretrattabile) e la Quinta (che avrebbe dovuto decidere i ricorsi presentati solo per ragioni di legittimità dagli imputati, nella cornice di quanto già definitivamente deciso dalla Prima) hanno emesso due decisioni assolutamente divergenti e la seconda ha annullato la sentenza fiorentina, escludendo addirittura il rinvio e assolvendo gli imputati ex art. 530, secondo comma c.p.p.

Non è stata ancora depositata la motivazione della sentenza della Quinta Sezione e attendiamo di conoscerne il contenuto. Non si può negare, in ogni caso, che la decisione della Quinta Sezione sia una decisione non solo assolutamente imprevedibile e anomala ma che costituisce addirittura un *unicum* della giurisprudenza della Corte di legittimità.

Settimo punto: in ogni caso, Amanda Knox è stata ormai condannata definitivamente per la calunnia ai danni di Patrick Diya Lumumba.

Orbene, da tali premesse in fatto e in diritto che sono assolutamente fuori discussione, emerge che il percorso processuale di questa vicenda sia stato assolutamente lineare e rispettoso della sostanza delle norme processuali sino alla sentenza fiorentina compresa.

Infatti, dopo le conferme dell'assunto accusatorio intervenute sia in relazione alle misure cautelari sia in relazione al merito della questione e dopo la sentenza della Corte d'Assise d'Appello perugina che ha riformato quella di

primo grado, la Corte di Cassazione, su ricorso della Procura Generale della Repubblica presso la stessa Corte distrettuale, ha annullato in maniera radicale e definitiva la pronuncia assolutoria e ha rinviato alla Corte distrettuale fiorentina perché la stessa adottasse le conseguenti decisioni di merito nell'alveo dei principi di diritto fissati dalla Prima Sezione della Corte Suprema e dei punti da essa decisi.

Tali principi di diritto sono ormai immodificabili e indiscutibili: la Corte di legittimità, chiamata a decidere il processo, in “seconda battuta”, su ricorso degli imputati avverso la sentenza di rinvio, avrebbe dovuto emettere la sentenza nel pieno rispetto dei “binari” di diritto, per sempre fissati dalla Prima Sezione, come ha fatto la Corte distrettuale fiorentina, principi tra i quali possiamo citare:

il principio, anzi il presupposto giuridico indefettibile di una sentenza della Corte Suprema e cioè il fatto che alla Corte è precluso “lo sconfinamento nella rivalutazione del compendio indiziario” (vds. la sentenza della Prima Sezione a p. 40);

il principio di diritto della valutazione complessiva ed organica del materiale probatorio, di contro alla “valutazione parcellizzata ed atomistica degli indizi, presi in considerazione uno ad uno e scartati nella loro potenzialità dimostrativa”, che ha caratterizzato invece, in negativo, la decisione della Corte presieduta da Pratillo Hellmann (vds. la sentenza della stessa Prima Sezione alle pp. 40 e 41 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 6682/1992). L'antico brocardo “Quae singula non probant, simul unita probant”, citato a p. 41 della sentenza della Prima Sezione, consacra in maniera definitiva e immodificabile tale necessità di un approccio globale ed organico nel quale le

singole tessere della ricostruzione del fatto vengono considerate unitariamente nella loro sinergia dimostrativa; il principio per cui la Corte distrettuale perugina era incorsa in gravi carenze e contraddizioni motivazionali e in vistosi travisamenti delle risultanze, anche nel tentativo di disancorare la calunnia, ormai definitivamente attribuita alla Knox, dalle finalità di occultare la responsabilità della stessa nell'omicidio;

il principio secondo cui la testimonianza del clochard Curatolo dovesse essere valutata sulla base dei riscontri tra le sue dichiarazioni e le circostanze oggettive e indiscutibili emerse dal processo (come il fatto che il teste ancorasse con assoluta decisione il fatto di avere visto i due imputati nei pressi del campo di basket di Piazza Grimana, oggi Piazza Fortebraccio la sera prima dell'arrivo, il giorno dopo, nella casa di Via della Pergola degli uomini della Scientifica con le loro tute bianche), anziché sulla base delle condizioni ed abitudini di vita del Curatolo (vds. la citata sentenza della Prima Sezione a p. 50);

il principio secondo cui si sarebbe dovuto tener conto della sentenza definitiva di condanna (n. 7195/11, pubblicata il 16.12.2010, anch'essa della Prima Sezione penale della Cassazione) del concorrente Rudi Hermann Guede, che era stato riconosciuto estraneo alla simulazione del furto in un'abitazione. abitazione che, nella notte del delitto, era nella sola disponibilità della vittima e di Amanda Knox e delle dichiarazioni rese dallo stesso Rudi di fronte alla Corte distrettuale perugina, secondo cui Meredith fu uccisa dai due coimputati (vds. la sentenza alle pp. 55 e 56).



Il principio secondo cui la contaminazione del reperto va provata da chi la invoca e che, nella fattispecie, nessuna prova in proposito fosse stata offerta e che la Corte Distrettuale perugina avesse gravemente confuso l'astratta possibilità del fatto con l'avveramento del fatto (vds. la sentenza a p. 69).

Il principio secondo cui si trattava di omicidio commesso da più persone, in concorso tra loro (vds. p. 73 della citata sentenza).

#### L'INTERVISTA DI ALBERTO LAGANA' ALL'AVV. MAORI E L'ARTICOLO DI "SETTEGIORNI UMBRIA"

La premessa e l'elencazione dei principi di diritto fissati definitivamente dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione erano indispensabili per cogliere l'estrema gravità delle affermazioni attribuibili all'articolista e all'avvocato, la loro assoluta gratuità e superficialità, la grave portata diffamatoria e la mala fede che emerge dalla voluta eliminazione dalla narrazione di elementi che avrebbero fornito un quadro delle indagini e delle varie fasi del processo ben diverso da quello fornito dall'intervista.

Se si fosse letto il contenuto della stessa, ignorando i "paletti" ormai immodificabili, della sentenza della Prima Sezione della Cassazione, si sarebbe stati indotti a pensare a errori su errori commessi dagli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria e dai magistrati convinti dell'ipotesi accusatoria contro la Knox e il Sollecito, poi addirittura ad una "conversione" dell'errore in un consapevole atto arbitrario e a continue smentite di tale ipotesi, verificatesi nel corso del processo. Si sarebbe stati

indotti a pensare a inquirenti che, incuranti delle continue “smentite”, in preda a una sorta di delirio accusatorio ormai irrefrenabile, avrebbero continuato a “perseguire” due poveri ragazzi, contro ogni evidenza probatoria, solo per non vedere smentita la loro ricostruzione iniziale.

Eppure, anche Patrick Diya Lumumba era stato inizialmente incriminato e fermato, sulla base delle accuse calunniose della Knox e aveva trascorso giorni in carcere ma poi, emersa, dopo alcuni giorni, la sua innocenza, lo stesso Dr. MIGNINI aveva dapprima chiesto la cessazione della misura cautelare e poi l'archiviazione del procedimento, in aderenza al ruolo di organo imparziale che il pubblico ministero condivide con il giudice e che lo distingue nettamente dal difensore.

Come mai invece soprattutto il Dr. MIGNINI ma anche la D.ssa NAPOLEONI e l' Ass. Capo ZUGARINI si sarebbero accaniti contro i due coimputati ?

La portata diffamatoria emerge con ulteriore evidenza dal raffronto tra la condotta, presentata come irresponsabile, degli inquirenti del caso Kercher con quella di altri inquirenti, come per esempio quelli che hanno operato nel caso dell'omicidio di Alessandro Polizzi (che, tra l'altro, sono quasi tutti gli stessi di quelli impegnati per l'omicidio Kercher), per il quale è intervenuta, ricorda il Laganà, la condanna in primo grado, come, si ricorda, nel caso dell'omicidio di Meredith Kercher.

Già, ma, per l'avvocato Maori e l'articolaista Laganà, l'inquirente (poliziotto o magistrato) bravo è quello che dà ragione alla difesa. Quando invece si muove in un'ottica contrastante, è un pessimo inquirente.

E allora, fidando nel fatto che i lettori, difficilmente sarebbero stati in grado di conoscere in dettaglio il processo Kercher, i due si sono pericolosamente avventurati in affermazioni incredibili, irresponsabili, diffamatorie oltre ogni limite, affermazioni che esprimono un inspiegabile astio verso gli inquirenti del caso Kercher, di cui, del resto, soprattutto l'avvocato Maori ha dato prova dall'inizio stesso della sua difesa di Raffaele Sollecito.

E tutto ciò è avvenuto in aperta noncuranza proprio di quei principi di diritto che la Prima Sezione della Corte di Cassazione aveva fissato e che nessuno può più modificare, nemmeno una diversa Sezione della stessa Corte.

Basta infatti passare in rassegna le lamentele di Maori per rendersi conto che lo stesso ha ignorato il contenuto della sentenza della Prima Sezione ed ha addirittura attribuito agli inquirenti un atteggiamento pregiudizialmente ostile agli imputati:

del clochard il legale ripete le solite accuse di inattendibilità legate alle sue abitudini e al suo modo di vivere e al fatto di essere già stato testimone in altri processi (il rilievo è logicamente incomprensibile e dovrebbe costituire un elemento di attendibilità del teste invece che un elemento a sfavore) e sull'arma del delitto insinua che è stata tirata fuori a caso da un cassetto della cucina quando i rilievi medico legali "parlavano di un grosso coltello da cucina come arma del delitto" (vds. p. 6 dell'articolo). Ma l'ha visto l'avvocato Maori il coltello sequestrato? E' proprio un grosso coltello da cucina sul quale è stato rinvenuto il profilo genetico della Knox nel punto in cui iniziava la lama, subito dopo la protezione "fine

corsa” del manico del coltello e il profilo della vittima nella lama, vicino alla punta.

Aggiunge poi Maori, ripetendo un singolare concetto più volte ripetuto nel corso del processo e contestato alla Procura come l’espressione più significativa dell’errore commesso dagli inquirenti: il colpevole, Rudi Hermann Guede, era già stato assicurato alla giustizia. Perché continuare a indagare sui concorrenti, quando si era trovato Rudi che, non si sa perché, sarebbe stato solo lui l’assassino e la cui presenza sarebbe stata incompatibile con dei complici ? E come fa l’avvocato Maori ad affermare che il colpevole fosse solo Rudi se i due coimputati erano “lontani” da Via della Pergola (circa cinque minuti a piedi, tanto si impiega per raggiungere da Via della Pergola l’appartamento di Sollecito) e comunque non si trovavano nel luogo del delitto ?

L’avv. Maori ignora, forse, che, ormai, in forza della sentenza che ha definitivamente confermato la responsabilità di Rudi Hermann Guede, l’omicidio in danno di Meredith è un delitto commesso in concorso da tre persone ?

Nel crescendo di critiche, arriva il giudizio conclusivo che si stenta veramente a comprendere, perché totalmente estraneo alla mentalità dei querelanti e a un normale linguaggio processuale. **“Insomma”** afferma l’avvocato **“qualcuno si è fatto prendere da una sorta di “orgia del potere” inseguendo una pista sbagliata”** (il grassetto è di chi scrive): vds. l’articolo a p. 6.

L’articolista Laganà avrebbe potuto approfittare del clamoroso infortunio lessicale dell’avvocato, per prendere in qualche modo le distanze da “giudizi” così irresponsabili e

palesemente diffamatori, specie se si considerano le plurime conferme che l'ipotesi accusatoria ha avuto ad ogni livello e invece il Laganà ha voluto affiancarsi all'avvocato e confermarne i giudizi.

**“E’ stata una sorta di giustizia spettacolo”** ha commentato Laganà (vds. p. 6 dell’articolo) **“un accanimento sadico contro due giovani che avevano come unica colpa di conoscere la vittima...”** (il grassetto è nostro). Laganà non sa nulla del processo e ignora evidentemente la calunnia della Knox ai danni di Lumumba, la messinscena del furto (che poteva essere realizzata solo da chi avesse timore di essere coinvolto nelle indagini), il materiale genetico della Knox rinvenuto poco sotto il manico del coltello e quello della vittima in prossimità della punta della lama, il profilo genetico di Sollecito rinvenuto nel gancetto di reggiseno di Meredith, le sistematiche bugie dei due, le tracce di sangue miste Knox – Meredith e l'impronta del piede di Sollecito sporco di sangue nel tappetino del bagno attiguo alla stanza del delitto, le tracce esaltate dal Luminol, dei piedi nudi di Amanda e Sollecito, il teste che vede i due dalle 21.30 alle 23.30 in Piazza Grimana, a poche decine di metri dal luogo del delitto, le accuse di Rudi, tanto per fare alcuni esempi.

E l'avv. Maori, invece di correggere il Laganà, si lancia in una sconclusionata serie di accuse contro gli inquirenti, fino a citare la normativa sulla responsabilità civile dei magistrati...e lancia accuse anche contro la stampa dopo che gli imputati hanno potuto beneficiare di un'informazione sistematicamente a loro favore e senza contraddittorio. Si veda il caso, ad esempio, del programma “Porta a Porta” che,

nei mesi immediatamente precedenti la sentenza della Quinta Sezione, ha intervistato solo Sollecito o i suoi familiari e Consulenti, ignorando platealmente qualsiasi esigenza di contraddittorio, come invece era avvenuto in precedenza e tutto ciò in un programma della rete pubblica.

Purtroppo, questa vicenda processuale è stata segnata da pressioni (spesso accompagnate da minacce) e diffamazioni che gli inquirenti, loro sì, hanno subito a livello mediatico, da una gravissima attività di disinformazione e da gravi lesioni della reputazione personale e professionale degli inquirenti da parte di numerosi organi di informazione specie statunitensi (come addirittura la CNN), da atteggiamenti estremamente discutibili dei periti che, oltre ad essersi “dimenticati” dell’esistenza dei controlli negativi, sono stati visti dal Dr. MIGNINI (e, a quanto ci è stato detto, anche dalla biologa della Polizia Scientifica centrale D.ssa Patrizia Stefanoni), conversare a lungo e in atteggiamento “riservato”, con difensori degli imputati, in particolare con l’Avv. Maori, prima che iniziasse l’udienza nella quale i periti sono stati esaminati e controesaminati. Ciò è accaduto in particolare in due occasioni, sempre in Piazza Matteotti, di fronte al Palazzo di Giustizia, una prima volta di fronte all’ingresso principale e una seconda volta, più indietro, in direzione di Via Oberdan, mentre la D.ssa Stefanoni e la D.ssa Comodi li hanno visti insieme, tra i vari difensori degli imputati, in un bar..

Oltre a questo, e tanto per fare solo alcuni esempi, vi sono le lettere indirizzate al Dr. MIGNINI, la prima delle quali su carta intestata della Corte Suprema dello Stato di Washington (in cui si trova la città di residenza della Knox, cioè Seattle), da

parte del giudice Michael Heavey (ora in pensione dopo aver subito un procedimento disciplinare per avere usato la Carta intestata della Corte suprema dello Stato di Washington nella lettera “privata” indirizzata ai colleghi italiani) che risulta abbia scritto anche ad altri magistrati impegnati, a vario titolo, nel processo e che sosteneva, con argomenti assolutamente inconsistenti, l’innocenza della Knox, chiedendo ai colleghi italiani, in modo pressante di “assolverla” o i discutibilissimi e maldestri commenti di soddisfazione per la sentenza della Corte presieduta dal Dr. Pratlillo Hellmann, di autorità di Governo degli Stati Uniti, come, per fare qualche esempio, l’allora Segretario di Stato Hillary Clinton e, soprattutto, con reiterati interventi sul processo in corso, la Senatrice Maria Cantwell, dello Stato di Washington.

Tutto ciò evidenzia il clima particolarissimo in cui si è svolto il processo, specie quello del primo appello, introdotto da una relazione del Consigliere Dr. Massimo Zanetti in cui lo stesso non si è preoccupato di affermare che in quel processo che si apriva l’unica cosa certa fosse la morte di Meredith Kercher, una frase analoga a quella che avrebbe pronunciato il relatore della Quinta Sezione della Suprema Corte, il Dr. Paolo Antonio Bruno, secondo quanto riferito al Dr. MIGNINI da un avvocato della parte civile.

#### SULLA PORTATA DIFFAMATORIA DELL’INTERVISTA IN DANNO DEI SOTTOSCRITTI

Le espressioni riportate in grassetto sono, pacificamente, lesive della reputazione dei querelanti, con l’aggravante

dell'attribuzione del fatto determinato e del reato commesso contro pubblici ufficiali a causa dell'esercizio delle loro funzioni.

Intanto, si tratta, come s'è detto, di espressioni indiscutibilmente lesive della reputazione dei querelanti.

Presentare gli stessi come *persone in preda ad un'irrefrenabile "orgia del potere" che li ha condotti a insistere su piste sbagliate pur di non smentire la primitiva attribuzione dei fatti reato anche (e soprattutto) ai concorrenti del Guede*, è un'affermazione lesiva della considerazione e della stima di cui l'individuo che ne è vittima gode nella comunità sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione), specie con l'utilizzo di un termine evocativo di un comportamento improntato all'eccesso e alla sfrenatezza, non solo di tipo sessuale, come quello di "orgia".

Aggiungere, come ha fatto il giornalista Laganà, che *l'attività dei querelanti ha portato ad una "giustizia spettacolo" e ad un "accanimento sadico" contro i due concorrenti di Guede, "colpevoli solo di conoscere la vittima"*, significa attribuire, senza alcuna spiegazione, ai querelati un'azione volta a dar vita ad una "Giustizia spettacolo", celebrata al di fuori dei contesti nei quali si amministra la giustizia e aggravare ulteriormente la portata diffamatoria delle espressioni, attribuendo ai querelati un ingiustificato accanimento "sadico" contro due innocenti a carico dei quali vi sarebbe stata solo la conoscenza della vittima.

L'aggettivo "sadico", riferito alle accuse totalmente ingiustificate, posto a seguire dopo l'inquietante espressione "orgia del potere", rende, infatti, del tutto singolare e



intollerabile un commento che avrebbe dovuto riferirsi, sia pure con legittime critiche, ad un processo. Nemmeno nelle cronache giornalistiche relative a processi particolarmente seguiti dall'opinione pubblica e con esiti ben più chiaramente favorevoli alle difese, è dato leggere espressioni simili.

In sostanza, quindi, gli inquirenti avrebbero imboccato, a causa dei loro errori (così li ritengono i difensori) "piste sbagliate", invece di concentrarsi esclusivamente sul ragazzo di colore, che, per motivi "misteriosi" e, comunque, noti ai soli querelati, avrebbe reso incompatibile la corresponsabilità di altri due giovani, vicini di casa e frequentatori dello stesso ambiente e, in preda a una sorta di "raptus" "orgiastico - sadico", avrebbero continuato ad accusare fino alla fine e senza alcuna prova, la Knox e il Sollecito, pur essendo gli stessi querelanti gravati da un obbligo di imparzialità (che non ha il difensore). E' doveroso aggiungere, che gli inquirenti avrebbero continuato a insistere sulla responsabilità dei due, in "buona compagnia", cioè insieme al GIP D.ssa Claudia Matteini, ai componenti del Tribunale per il Riesame di Perugia, al Giudice dell'udienza preliminare Dr. Paolo Micheli, ai componenti della Corte d'Assise di Perugia, a quelli della Prima Sezione della Suprema Corte e a quelli della Corte d'Assise d'appello di Firenze e questo aggrava ancora di più le affermazioni dell'intervistato e dell'intervistatore.

La lesione del bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 595 c.p. è, pertanto, pacifica, come è pacifica l'esistenza delle aggravanti dell'offesa arrecata a pubblici ufficiali (magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria) a causa delle loro funzioni e attribuendo loro un fatto determinato, quale

l'attività di indagine, per entrambi i tipi di querelanti e, per i magistrati, anche quella relativa all'esercizio dell'azione penale, all'istruttoria dibattimentale e alle richieste conclusive, nel procedimento n. 9066/07/21, relativo all'omicidio di Meredith Kercher e ad altri reati.

A questo si deve aggiungere che difettano palesemente due delle condizioni richieste per considerarsi lecita una condotta che altrimenti sarebbe diffamatoria (vds. Cass. 18.10.1984 n. 5259), vale a dire la continenza delle espressioni usate e la verità obbiettiva della notizia.

Quanto alla prima, il rispetto del principio in questione esige che la diffusione della notizia avvenga in forma civile e corretta e che l'esposizione dei fatti si presenti, per quanto possibile, obbiettiva e serena. Non vi dev'essere, in altre parole, alcuna espressione "aggressiva" che non sia giustificata a sorreggere un confronto di idee, sia pure aspro e che si risolva in un attacco gratuito, non giustificato, alla reputazione del diffamato. In particolare, pur non potendo ritenersi vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e che non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere (vds. Cass. 3.05.1985, Ruschini, in Riv. Pen. 1986, 730), debbono ritenersi ingiustificate espressioni prive di tali caratteristiche.

Quando infatti l'espressione offensiva può essere evitata perché esistono equivalenti oppure quando l'offesa è sovrabbondante rispetto al fine argomentativo, vi è lesione della continenza e, sotto tale aspetto, sussiste la diffamazione.

Orbene, a prescindere dalla verità della notizia, qual'era il concetto che si voleva esprimere nell'intervista ? Si voleva alludere al fatto che gli inquirenti "si sono fatti prendere la mano" dall'accusa a carico di due soggetti che non avevano prove a carico e non hanno voluto riconoscere l'errore, a causa della fortissima pressione mediatica che accompagnava quel particolare processo. E così, gli inquirenti, pur di non doversi smentire, influenzati da questa pressione, hanno continuato ad accusare degli innocenti.

Si è cercato di tradurre con continenza il concetto, peraltro del tutto disancorato dal reale e complessivo andamento del processo, che intervistato e intervistatore avrebbero voluto esprimere. Come si vede, con un linguaggio più sereno, si sarebbe ottenuto lo stesso risultato. Invece, i querelati, mossi dal loro rancore e dall'intenzione di diffamare gratuitamente e inutilmente gli inquirenti, hanno preferito espressioni ancora più offensive e del tutto sovrabbondanti rispetto alla finalità informativa e non possono ora invocare il criterio della continenza che non hanno rispettato.

Vi è, poi, il criterio della verità del fatto narrato, cioè della "corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati" (vds. Cass. 15.01.1987) che impone al giornalista di accertare in tutte le direzioni possibili, la verità della notizia, di attivarsi al fine di attingere da più fonti, anche contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva della notizia, fornire la prova della cura posta negli accertamenti diretti a eliminare ogni dubbio ed incertezza in ordine alla verità complessiva della notizia.

Nell'articolo – intervista oggetto della presente querela, sia l'intervistato che l'intervistatore sembra che abbiano fatto a gara per distorcere consapevolmente la verità dei fatti, soprattutto attraverso l'omissione di particolari imprescindibili che avrebbero tratteggiato un quadro ben diverso da quello fornito.

La vicenda processuale dell'omicidio di Meredith Kercher è, infatti, complessa, molto complessa e diversificata e, soprattutto, l'esito finale è, pacificamente, anomalo e in contrasto con le regole processuali, come s'è visto sopra, ma di tale complessità, diversificazione e anomalia non v'è traccia nell'intervista.

Intanto i processi sono due, uno a carico di Knox Amanda Marie e di Sollecito Raffaele, svoltosi con rito ordinario, l'altro a carico del concorrente Rudi Hermann Guede, svoltosi con rito abbreviato.

Il primo ha conosciuto una condanna in primo grado, la riforma della condanna (salvo che per la calunnia a carico della Knox) in appello, l'annullamento radicale e *definitivo* dell'assoluzione, da parte della Prima Sezione della Cassazione, con rinvio alla Corte d'Assise di Firenze, la conferma della condanna di primo grado da parte della Corte distrettuale fiorentina, a cui è seguito uno stranissimo annullamento, senza rinvio, da parte della Quinta Sezione della Corte di Cassazione e un'assoluzione degli imputati con la formula "indebolita" e "dubitativa" del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., in aperta violazione degli artt. 609 e 628, secondo comma c.p.p. e con inammissibile rivalutazione *di merito* del compendio probatorio. Annullamento senza rinvio,

a quanto è dato sapere, *non richiesto dagli imputati ricorrenti che avevano reiterato le solite censure alla sentenza ma hanno chiesto l'annullamento con rinvio*. Il tutto, ferma restando l'ormai definitiva condanna della Knox per calunnia ai danni di Patrick Diya Lumumba.

Il secondo processo è finito con la condanna del Rudi per concorso con altri due soggetti (nella sentenza sono indicati proprio la Knox e il Sollecito) nell'omicidio ed altro ma non nella simulazione del reato.

Di tale complessità, come s'è detto, non vi è cenno alcuno nell'articolo che si limita a parlare di (definitiva) assoluzione dei due imputati "nel processo a Perugia". Non è dato comprendere cosa c'entri l'assoluzione a Perugia dei due imputati, cioè la sentenza d'appello della Corte presieduta da Pratiello Hellmann, sentenza ormai definitivamente cassata, cioè cancellata, dalla Prima Sezione della Cassazione e che la Quinta Sezione della stessa non può far risorgere perché l'annullamento operato dalla Prima Sezione è, come s'è detto, definitivo, irretrattabile e la Quinta Sezione ha potuto annullare soltanto la sentenza della Corte distrettuale fiorentina.

In definitiva, a evidenziare il carattere del tutto anomalo dell'ultima sentenza della Corte di Cassazione, sta il fatto che la sentenza perugina di assoluzione in appello degli imputati (salvo la Knox per la calunnia) è stata annullata dalla Prima Sezione, mentre la sentenza d'appello di conferma della condanna di primo grado è stata annullata dalla Quinta Sezione. In definitiva, vi sono due sentenze della Suprema Corte in aperta contraddizione tra loro e quello che più conta,

tutte le sentenze di merito sono state travolte, direttamente quelle d'appello, indirettamente quella di primo grado.

Di ciò sembra che non si siano minimamente resi conto né il MAORI né il LAGANA': gli stessi paiono aver ipotizzato una situazione *abnorme, vale a dire una* sorta di "annullamento" della sentenza della Prima Sezione da parte della Quinta Sezione della stessa Corte, con una specie di "ritorno in vita" della sentenza della Corte distrettuale perugina, ipotesi letteralmente inimmaginabile e al di fuori di una sia pur minima "giustificazione" nelle norme processuali che regolano l'attività della Corte Suprema.

Le espressioni diffamatorie sono indiscutibilmente riferite al Dr. MIGNINI, alla D.ssa Monica NAPOLEONI e all'Ass. Capo Lorena ZUGARINI. Tutto l'articolo è un attacco grossolanamente diffamatorio contro gli inquirenti, cioè contro coloro che hanno svolto le indagini, sino all'avviso di conclusione delle indagini. In tale fase il Dr. MIGNINI è stato l'unico a "guidare e coordinare le indagini", venendo affiancato solo in sede di avviso ex art. 415 bis c.p.p. dalla D.ssa Manuela Comodi, avviso *in relazione al quale gli indagati non hanno minimamente tentato di esercitare le facoltà difensive loro riconosciute dall'art. 415 bis, terzo comma c.p.p.* e hanno lasciato che il termine di venti giorni previsto scadesse inutilmente e che i pubblici ministeri esercitassero l'azione penale.

Quanto alla formulazione delle accuse di concorso dei tre nell'omicidio aggravato ed altro (che il difensore, contro ogni evidenza, definisce "ingiuste e inconsistenti", all'epoca in cui le accuse furono formulate), anche le stesse sono riferibili al Dr.

MIGNINI, a cui va aggiunta, peraltro, anche la D.ssa Comodi che ha collaborato con il primo nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e nella richiesta di rinvio a giudizio.

Quindi, fermo restando che è il Dr. MIGNINI il destinatario principale delle accuse, le stese sono comunque dirette anche contro la Squadra Mobile di Perugia, in relazione al reperimento "presuntivamente" casuale del coltello e quindi contro la Responsabile della Sezione Omicidi e la sua più stretta collaboratrice.

Ciò premesso, noi sottoscritti Dr. Giuliano MIGNINI, D.ssa Monica NAPOLEONI e Ass. Capo Lorena ZUGARINI, proponiamo, pertanto, querela, per i reati i di cui agli artt. 110, 595, terzo comma c.p., aggravato ex art. 61 n. 10) e secondo comma dell'art. 595 c.p. e 57 c.p., nei confronti dell' **Avv. MAORI Luca**, con Studio in Perugia, Via Guglielmo Marconi n. 6 e di **LAGANA' Alberto**, il primo intervistato e il secondo, intervistatore e autore dell'articolo allegato e di **BRUNORI Bruno**, quale Direttore responsabile del Settimanale "Settegiorni Umbria", la cui Direzione, Redazione e Amministrazione è in Perugia, 06121, Via Gerolamo Savonarola n. 74, nelle predette qualità e **di chiunque abbia concorso** nella pubblicazione dell'articolo e ne chiediamo la punizione e la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza e in dipendenza dell'articolo citato.

Si indicano come persone informate sui fatti:

Isp. Armando Finzi, della Squadra Mobile di Perugia, c/o Questura Perugia, sui fatti di cui alla querela e, in particolare, sul sequestro del coltello;

D.ssa Daniela Severi, Cancelliere, in servizio presso la Procura della Repubblica di Perugia, in Via Fiorenzo di Lorenzo, Perugia 06121, sui fatti di cui alla querela;

Avv. Carlo Pacelli, con Studio in Perugia, 06121, Via Domenico Scarlatti 37, sui fatti di cui alla querela;

Giuseppe Castellini, Direttore responsabile de Il Giornale dell'Umbria, con ufficio in Perugia, Via Monteneri n. 37, sui fatti di cui alla querela;

D.ssa Manuela Comodi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, per tutti i fatti di cui alla presente querela.

D.ssa Patrizia Stefanoni, c/o Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine, Roma, Via Tuscolana n. 1548, sui fatti della querela.

**Chiediamo, altresì, di essere esaminati sui fatti oggetto della querela; si fa riserva di produrre ulteriore documentazione e di visionare il video, andato in onda subito dopo la sentenza della Quinta Sezione della Cassazione il 27 marzo 2015, su "Quarto grado", nel quale, secondo quanto abbiamo appreso, il giornalista Remo Croci avrebbe intervistato Raffaele Sollecito e l'Avv. Luca Maori che avrebbe ripetuto concetti analoghi se non più gravi oltre ad altre espressioni, ai fini di una ulteriore querela, estesa anche ai soggetti responsabili ex art. 57 c.p..**

#### **PQM**

noi sottoscritti dr. Giuliano MIGNINI, d.ssa Monica NAPOLEONI e Ass. Capo Lorena ZUGARINI proponiamo **denuncia - querela** avverso i responsabili delle condotte descritte nel presente atto, cioè **MAORI Avv. Luca, LAGANA'**



**Alberto e BRUNORI Bruno, nelle qualità suindicate, da identificare completamente e contro chiunque abbia concorso** nella pubblicazione dell'articolo, per i reati di cui agli artt. 110, 595, terzo comma c.p., aggravato ex art. 61 n. 10) e secondo comma dell'art. 595 c.p., i primi due e 57 c.p., il terzo, con abuso dell'attività forense per il primo e **chiediamo**, all'esito delle espletande indagini, la punizione di tutti i responsabili contro i quali dovrà essere esercitata l'azione penale, con riserva della richiesta risarcitoria per il ristoro di tutti i gravi danni comunque derivanti da queste condotte.

Ci si oppone sin d'ora alla definizione del procedimento mediante decreto penale di condanna, e, **ex art. 408c.p.p., si chiede sin d'ora di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.**

Si nomina come difensore l'Avv. Marco Rocchi, del Foro di Firenze, con Studio in Firenze, 50125, Via Maggio n. 28, presso cui si elegge domicilio.

Perugia, 28 maggio 2015

Dr. Giuliano MIGNINI, D.ssa Monica NAPOLEONI e Ass. Capo  
Lorena ZUGARINI

All. n. 1 : Articolo del Settimanale "Settegiorni Umbria" n. 3 del 2015;

All. n. 2: Sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, emessa il 26.03.2013, n. 26455/13, depositata il 18.06.2013